

Forum sul bilancio
Fondazione “Francesco Bianchini”

La riforma del nuovo bilancio 2016

Palermo, 17 marzo 2017

Prof. Michele Pizzo
Ordinario di Economia Aziendale
Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli

Scaletta

- *Immobilizzazioni immateriali;*
- *Perdite durevoli;*
- *Componenti straordinari;*
- *Cambiamenti di principi e stime ed errori.*

Immobilizzazioni immateriali


*United States Steel Corporation
Consolidated Income Statement
(in \$ Millions)*

	Year	Year
	1902	2012
Sales	\$560	\$19,328
Cost of sales	<u>(411)</u>	<u>(18,291)</u>
Gross profit	149	1,037
<u>Minus Expenses:</u>		
Selling & general expenses	(13)	(654)
Other gains/(losses)	5	(136)
Interest income	3	7
Interest expense	(9)	(247)
Income tax	(2)	(131)
Net income (loss)	<u>133</u>	<u>(124)</u>

United States Steel Corporation
Consolidated Balance Sheet
(in \$ Millions)

	Year	Year
	1902	2012
<u>Assets:</u>		
<u>Current Assets</u>		
Cash & equivalents	56	570
Net receivables	49	2,090
Inventories	104	2,503
Other current assets	<u>5</u>	<u>211</u>
Total current assets	214	5,374
Investments	4	609
Property, Plant & Equipment	1,325	6,408
Intangibles	—	253
Goodwill	—	1,822
Other non-current assets	<u>4</u>	<u>751</u>
Total assets	<u>1,547</u>	<u>15,217</u>

U.S. Private Sector Investment in Tangible and Intangible Capital (Relative to Gross Value Added), 1977-2014



Source: Coral Corrado and Charles Hulten

Esigenze informative investitori

Asset strategici:

- clientela, brevetti, marchi, licenze, *expertise*, *business platform*;
- diritti di esplorazione e utilizzo terreni, risorse energetiche;
- nuove tipologie (il *brand* di Amazon, il motore di ricerca di Google, il *customer service* di Geico).

Costi di ricerca e pubblicità

Il D.lgs. 139/2015 ha eliminato *il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità trattandosi di costi non più capitalizzabili.*

Costi di pubblicità

L'OIC 24 del 2014 prevedeva la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità, se relativi ad *“operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale core business) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali”*.

La modifica legislativa consente la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento.

Costi di pubblicità

I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce BI2 alla voce BI1 *Costi di impianto e di ampliamento*.

Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini riclassificatori.

In caso contrario, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale, con effetto retroattivo.

Costi di R & S

L'OIC 24 del 2014 prevedeva la distinzione tra:

- a. costi di ricerca di base, non capitalizzabili;
- b. costi di ricerca applicata, capitalizzabili;
- c. costi di sviluppo, capitalizzabili.

La definizione di costi di ricerca applicata e i criteri di capitalizzabilità, come per i costi di sviluppo, richiedevano che il prodotto e processo cui la ricerca si riferisse fossero già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento precedente.

Costi di R & S

Il D.lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di ricerca.
Nell'OIC 24:

- è stata adeguata la definizione di costo di ricerca di base in linea con quella dei principi contabili internazionali, specificando che tale costo è normalmente sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che si intende sviluppare;
- è stato chiarito che i costi di sviluppo sono il risultato dell'applicazione della ricerca di base.

Costi di R & S

Pertanto, i costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore dell'OIC 24 rivisto nel 2016, continuano, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, ad essere iscritti nella voce BI2 *Costi di sviluppo*, se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49.

In caso contrario, sono eliminati dalla voce BI2.

Eventuali effetti derivanti dalle disposizioni di cui al paragrafo 65 inerente l'ammortamento dei costi di sviluppo sono applicati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Costi su finanziamenti

In precedenza, i costi di transazione su finanziamenti (spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, etc.) erano iscritti nelle *Altre immobilizzazioni immateriali*.

L'OIC 19 del 2016, alla luce dell'introduzione del costo ammortizzato, prevede che siano inclusi nel calcolo del costo ammortizzato ed esclusi dalla voce "*Altre immobilizzazioni immateriali*".

Costi su finanziamenti

Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le "Altre immobilizzazioni immateriali" e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio. Tale trattamento contabile può continuare ad essere applicato anche dalle società che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis.

Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, il paragrafo 37 deve essere applicato retroattivamente.

Avviamento

L'art. 2426, comma 6, prevedeva che "l'ammortamento deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa".

Il D.lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento. Il novellato articolo 2426, al comma 6, prevede che "l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni".

Avviamento

Rispetto all'approccio precedente vi è stata un'inversione nel processo di stima della vita utile dell'avviamento. Mentre prima la vita utile dell'avviamento andava stimata solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse rappresentativo, il nuovo art. 2426 c.c. prevede che sia determinata la vita utile dell'avviamento e, solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente, si proceda all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di 10 anni.

Va in proposito ricordato che la precedente disciplina del codice faceva riferimento al concetto di periodo limitato di utilizzazione (equivalente alla nozione di vita utile attualmente prevista).

Avviamento

La novità sta nell'esplicito richiamo alla necessità di effettuare una stima della vita utile e della sua attendibilità.

L'OIC, in linea con il precedente principio, ha fornito punti di riferimento ritenuti utili per stimare la vita utile dell'avviamento; pertanto, solo quando la società non individui alcun elemento adeguato, si ricade nella casistica dell'inattendibilità della stima della vita utile.

Avviamento

L'OIC ha suggerito i seguenti criteri:

“a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare dei benefici economici legati alle prospettive reddituali dell'azienda oggetto di aggregazione e alle eventuali sinergie generate dall'operazione straordinaria;

b. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare l'investimento effettuato (cd *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;

c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali)”.

L'OIC 24 individuava un limite in un periodo superiore ai 20 anni. L'OIC ha mantenuto il limite massimo dei vent'anni.

Avviamento

Le disposizioni relative all'ammortamento dell'avviamento si applicano retroattivamente, come previsto dall'OIC 29.

La società può però scegliere di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 66-70 all'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

In tal caso, si applicano le disposizioni dei paragrafi 66-70 all'avviamento sorto successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, facendo menzione in nota integrativa dell'esercizio della facoltà.

Perdite per riduzione di valore

Il principio recepisce:

- l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;

- una definizione di *"fair value"* coerente con l'OIC 32 *"Strumenti finanziari derivati"*, alla luce dell'articolo 2426, comma 2, codice civile (che prevede che: *"Ai fini della presente Sezione, per la definizione di ... "fair value", ...si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea"*);

- il riferimento normativo (articolo 2426, comma 1, numero 3, codice civile) relativo al divieto di ripristino di valore dell'avviamento.

Perdite per riduzione di valore

Nel nuovo contesto normativo del D.lgs. 139/2015, l'OIC 9 ritiene più coerente che l'approccio semplificato sia rivolto solo alle società per le quali sono previste anche normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo alle società che redigono il bilancio abbreviato, di cui all'art. 2435-*bis* c.c., e alle micro-imprese, di cui all'art. 2435-*ter* c.c. Il principio contabile consente dunque l'adozione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese a partire dal 1° gennaio 2017.

È presumibile infatti che nelle società di minori dimensioni l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, fornisca risultati simili all'approccio base.

Perdite per riduzione di valore

Tale novità si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017, in modo da consentire alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.

Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

Perdite per riduzione di valore

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 9 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori.

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 9 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

Componenti straordinari

Trattamento passato

Definizione

Erano considerati straordinari i proventi e gli oneri la cui fonte era estranea all'attività ordinaria e che derivano da:

- eventi accidentali ed infrequenti;
- operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società.

Componenti straordinari

Trattamento passato

Esclusioni

- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
- utili o perdite su cambi;
- perdite su crediti, anche se rilevanti;
- definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti alla ordinaria gestione dell'impresa.

Componenti straordinari

Trattamento passato

Classificazione

I proventi e gli oneri straordinari erano classificati nelle voci E20 ed E21, le quali raccoglievano anche:

- oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda;
- sopravvenienze e insussistenze;
- correzioni di errori;
- imposte relative ad esercizi precedenti;
- componenti reddituali che costituiscono l'effetto di cambiamento di un principio contabile.

Modifica art. 2425 c.c.

L'articolo 29 della IV direttiva, che prevedeva le voci «*Proventi straordinari*» ed «*Oneri straordinari*», è stato abolito.

Di conseguenza è stata eliminata, dall'art. 2425 c.c., la sezione straordinaria dallo schema di conto economico.

Cambiamenti di principi (OIC 29)

Allineamento alle disposizioni dello IAS 8:

- i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se:

a) richiesti da nuove norme o da nuovi principi contabili (cd. cambiamenti obbligatori);

b) adottati per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cd. cambiamenti volontari di principi contabili).

I cambiamenti obbligatori sono:

a) contabilizzati in base alle disposizioni transitorie contenute nelle nuove norme o nei nuovi principi contabili;

b) sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio.

Cambiamenti di principi (OIC 29)

Ai soli fini comparativi, i dati comparativi dell'esercizio precedente vanno rettificati, come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

Agevolazioni quando non è fattibile (o troppo oneroso) determinare:

- l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, non vanno rettificati i dati comparativi;
- l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio contabile, il nuovo principio contabile va applicato a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile.

Sono state riviste le informazioni in nota integrativa (per esempio, non è più necessario fornire il prospetto economico patrimoniale sintetico pro forma che evidenziava le voci dell'esercizio precedente, impattate dal nuovo principio contabile).

Cambiamenti di stima (OIC 29)

I cambiamenti di stima sono una conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.

Rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio e non costituiscono correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili.

Quando è difficile distinguere tra un cambiamento di principio contabile e di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima, con rilevazione nell'esercizio in cui si verifica il cambiamento.

Errori (OIC 29)

La definizione di errore rilevante è stata allineata a quella dello IAS 8.

Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.

Non costituiscono errori:

a. le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento, né

b. l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti.

Errori (OIC 29)

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

Se rilevanti, sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore e, ai soli fini comparativi, se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, i dati comparativi devono essere rideterminati.

Errori (OIC 29)

Se, invece, sono irrilevanti, sono contabilizzati a conto economico.

Esenzioni quando non è fattibile determinare:

- l'effetto di competenza dell'esercizio precedente;
- l'effetto cumulato pregresso dell'errore.

Se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, i dati comparativi devono essere rideterminati. Tuttavia, anche in questo caso, sono state previste delle agevolazioni quando non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o quello cumulato pregresso dell'errore.